



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Rossella	TALIA	Presidente
dott.	Danilo	MAFFA	Giudice est.
dott.ssa	Agnese	CICCHETTI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 411 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad **oggetto** “*querela di falso*”, promossa da

MULAS Giuseppe, nato a Siracusa (SR) il 26 dicembre 1954, residente in Gambettola (FC), via Curiel n° 15/B, c.f. MLSGPP54T26I754W, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Michienzi, Eleonora Michienzi e Nicola Mangione; **- attore**

nei confronti dell’

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Vestini ed Anna Paola Ciarelli; **- convenuto**

e con l’intervento obbligatorio *ex lege* del **Pubblico Ministero** presso la Procura della Repubblica in sede.

CONCLUSIONI: Con “*note autorizzate di trattazione scritta*” ex art. 83, co. 7 lett. h), d.l. n° 18/2020 e succ. modifiche depositate in data 5 agosto 2021 il convenuto I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiesto a questo Tribunale di “1) *Dichiarare inammissibile/improponibile la avversa querela di falso per le ragioni tutte di cui agli atti difensivi Inps, per assoluta irrilevanza della stessa ovvero per carenza dei presupposti di legge; 2) In ogni caso, nel merito, rigettare ogni avversa domanda, siccome infondata in fatto e diritto; 3) Con vittoria di spese e compenso professionale della presente fase di giudizio, da liquidarsi, anche in via equitativa, in favore di Inps*”, domandando altresì “*che in sentenza venga prevista la rimessione degli atti al Giudice del lavoro, competente per la causa principale, per il prosieguo del giudizio*”.

Con “*note di trattazione scritta*” depositate in data 19 ottobre 2021 l’attore Mulas Giuseppe ha concluso chiedendo a questo Tribunale, in accoglimento della proposta querela, di “*dichiarare la falsità delle affermazioni e delle circostanze così come descritte e dedotte nel*

verbale n. 000364868/DDL del 22/08/2013 (...), con vittoria di spese ed onorari” da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Pietro Michienzi ed Eleonora Michienzi.

Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con dichiarazione del 15 novembre 2017 resa nell’ambito della causa di lavoro n° 562/16 R.G. pendente innanzi al G.L. di questo Tribunale Mulas Giuseppe proponeva querela di falso avverso il “*Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000364868/DDL*” redatto in data 22 agosto 2013 dal funzionario ispettivo dell’I.N.P.S. Russo Carmela, nella misura in cui in seno allo stesso è stato attestato – con riferimento all’accesso ispettivo effettuato il precedente 9 agosto 2013 presso la sede legale dell’Associazione di Promozione Sociale Stella Marina unitamente agli ispettori Balzani Davide e Pini Elisabetta – che gli stessi “*sono stati ricevuti dal presidente Mulas Giuseppe, che ha impedito loro di entrare nei luoghi di lavoro e di ascoltare le dichiarazioni dei lavoratori presenti. Mulas Giuseppe non ha esibito alcun documento di lavoro e non è stato collaborativo con gli ispettori. Dopo aver comunicato la situazione all’associazione ADAC ufficio di consulenza del lavoro e fiscale, gli ispettori hanno lasciato la struttura*”.

Autorizzata dal G.L. la proposizione della querela di falso – in quanto ritenuta ammissibile e vertente su un documento del quale la controparte aveva dichiarato espressamente di volersi avvalere – e disposta la formazione di un autonomo fascicolo, veniva pertanto iscritta a ruolo contenzioso civile la presente causa n° 411/2019 R.G. nella quale interveniva ai sensi dell’art. 221 c.p.c. con comparsa dell’8 marzo 2019 il Pubblico Ministero in sede.

Con note autorizzate depositate in data 14 marzo 2019 l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità/improponibilità della querela di falso per assoluta irrilevanza ai fini della definizione della causa di lavoro n° 562/16 R.G., si opponeva all’ammissione dei mezzi di prova indicati da controparte ed evidenziava in ogni caso nel merito l’infondatezza della querela medesima, della quale chiedeva pertanto l’integrale rigetto.

Concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6° c.p.c., venivano successivamente espletate le prove orali richieste dalle parti ed ammesse con ordinanza istruttoria del 18 dicembre 2020, all’esito delle quali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assunta alla decisione del Collegio con ordinanza dell’8 novembre 2021, con contestuale concessione alle parti dei termini massimi di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

* * * * *

Rileva in primo luogo il Collegio l’inammissibilità nella presente sede dell’eccezione – più volte reiterata in atti dall’I.N.P.S. – di inammissibilità/improponibilità della querela di falso in oggetto per irrilevanza ai fini della definizione della causa di lavoro n° 562/16 R.G., essendo noto a tale proposito il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “*la questione della rilevanza dell’eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all’art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell’atto, come si evince dal disposto dell’art. 222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in*

funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela” (così *ex plurimis* Cass. Civ. sez. II, 28 maggio 2007 n° 12399; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. I, 13 marzo 2015 n° 5102, Cass. Civ. sez. II, 26 marzo 2002 n° 4310, Cass. Civ. sez. III, 20 agosto 1980 n° 4951, e – tra le pronunce di merito – Tribunale di Lucca, 7 agosto 2018 n° 1251).

Infondata risulta poi l’eccezione sollevata dall’Istituto convenuto di inammissibilità del *file* prodotto dall’attore e contenente le “*immagini riprese dalle telecamere a detta di esso ricorrente presenti nei locali dell’azienda*”, ove si consideri che secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di legittimità “*in tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti*” (così Cass. Pen. sez. II, 19 maggio 2015 n° 22093), risultando pertanto privo di pregio l’assunto difensivo di parte convenuta secondo cui si tratterebbe “*di riprese avvenute senza il consenso delle parti interessate, come tali illegittime ed inutilizzabili*”.

Nel merito della questione sottoposta al vaglio di questo Collegio si osserva come in sede di istruttoria orale i testi di parte convenuta abbiano esplicitato il contenuto del sintetico verbale oggetto di querela laddove è stato sommariamente riferito che il Mulas avrebbe impedito agli ispettori dell’I.N.P.S. “*di entrare nei luoghi di lavoro e di ascoltare le dichiarazioni dei lavoratori presenti*” omettendo altresì di esibire “*alcun documento di lavoro*” ed assumendo un comportamento “*non (...) collaborativo con gli ispettori*” anche dopo che “*la situazione*” era stata comunicata “*all’associazione ADAC ufficio di consulenza del lavoro e fiscale*”, costringendo così gli ispettori a lasciare la struttura ed a redigere il verbale di accertamento nei termini già sopra esplicitati. Più in particolare, all’udienza del 12 luglio 2021 il teste Russo Carmela ha confermato che in occasione dell’accesso ispettivo del 9 agosto 2013 Mulas Giuseppe ha impedito a lei ed agli altri ispettori “*di entrare nei luoghi di lavoro e di ascoltare le dichiarazioni dei lavoratori presenti*” ed ha aggiunto quanto segue: “*abbiamo chiesto di accedere all’interno dei luoghi principali dell’albergo (sala, cucina e camere) per parlare coi lavoratori; il Mulas ci disse però che i lavoratori erano impegnati e noi li avremmo distolti dal loro lavoro; a questo punto, per evitare ulteriori discussioni, ci dichiarammo disponibili a sederci in una sala ed ivi ricevere uno ad uno i singoli lavoratori di modo da interferire il meno possibile con la loro attività lavorativa (...) siamo stati accompagnati in una stanza vuota con dei tavolini (probabilmente si trattava del zona bar dell’albergo) in attesa che arrivassero i lavoratori ma dopo mezz’ora-40 minuti ancora non arrivava nessuno; a quel punto abbiamo chiamato il consulente del lavoro dell’Associazione (del quale avevamo già il numero, che non ci fu quindi fornito dal Mulas) raccontandogli cosa stava succedendo in modo da riuscire a sbloccare la situazione ma ciò non è avvenuto (...) non abbiamo proceduto a sentire neppure i dipendenti che abbiamo incrociato entrando nella struttura in quanto, a causa delle intemperanze del Presidente, li abbiamo visti in difficoltà e non volevamo quindi che la situazione degenerasse, anche perché in quel modo le dichiarazioni che ci sarebbero state rese sarebbero state verosimilmente inattendibili; peraltro i lavoratori andavano sentiti*

senza la presenza del datore di lavoro (...) il Mulas non fu affatto collaborativo, ragione per la quale non abbiamo neppure proceduto a redigere il verbale di rito”. Analoghe dichiarazioni ha reso alla medesima udienza il teste Balzani Davide.

Orbene, i due testi sopra citati hanno fornito una ricostruzione dei fatti del tutto logica e sostanzialmente coerente con il contenuto delle video-riprese già sopra menzionate, oltre che idonea a giustificare la frase che – secondo quanto dedotto dallo stesso querelante e confermato in sede di escussione testimoniale dalla figlia Mulas Stefania – avrebbe astiosamente pronunciato allontanandosi dalla struttura l’ispettrice Russo Carmela (*“Non resto un minuto in più e questa me la pagherà cara”*); trattasi per vero di affermazione che non trova invece alcuna logica spiegazione laddove si voglia invece aderire alla prospettazione fattuale del querelante, a dire del quale lo stesso non avrebbe posto in essere *“nessun ostracismo”* né avrebbe impedito *“in alcun modo di svolgere il proprio operato agli Ispettori”*, facendoli invece *“accomodare (...) al bar”* e senza che si verificasse tra gli astanti *“alcuna discussione”*. Ed infatti, dato per pacifico che il 9 agosto 2013 gli ispettori Russo Carmela, Balzani Davide e Pini Elisabetta hanno effettuato un formale accesso presso la sede legale dell’Associazione di Promozione Sociale Stella Marina al fine di procedere ad un *“accertamento amministrativo ai sensi delle vigenti norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed in applicazione dell’art. 5, L. 628/61 e dell’art. 3 L. 638/83, nei confronti dell’Associazione”*, non si comprende la ragione logica per la quale – in presenza di una regolare condotta collaborativa e scevra da profili di *“ostracismo”* serbata nell’occorso dal Presidente Mulas Giuseppe – gli ispettori avrebbero dovuto limitarsi ad accomodarsi *“al bar della struttura senza svolgere alcun adempimento relativo alla loro funzione”* per quasi mezz’ora, senza formulare alcuna richiesta neppure nei confronti del Mulas (cfr. le conformi deposizioni rese dai testi attorei all’udienza del 12 aprile 2021), procedendo infine a redigere il verbale nei termini in argomento; nella medesima ottica appare del tutto irragionevole l’assunto del querelante secondo cui, nonostante il clima disteso in cui si sarebbe svolto l’accesso ispettivo (nel corso del quale, a dire dei testi attorei, *“il Sig. Mulas e gli Ispettori procedenti parlavano in maniera assolutamente pacifica”*), all’esito dello stesso Russo Carmela avrebbe proferito minacciosamente la frase *“Non resto un minuto in più e questa me la pagherà cara”*. Trattasi invero di comportamento che gli ispettori dell’ente previdenziale avrebbero posto in essere senza alcuna plausibile ragione, neppure labialmente dedotta dall’odierno attore il quale si è limitato a denunciare l’asserita falsità del contenuto del *“Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000364868/DDL”* redatto in data 22 agosto 2013. Significativa risulta poi la circostanza che, in sede di deposizione testimoniale, il teste attoreo Berlani Luca (genero di Mulas Giuseppe) ha precisato di aver accompagnato personalmente all’uscita gli ispettori e, in tale frangente, di averli sentiti lamentarsi *“dicendo che andavano via in quanto non gli era stato consentito di svolgere il proprio lavoro”*, doglianza quest’ultima ritualmente confermata in seno al verbale successivamente redatto da Russo Carmela.

Priva di logica risulta per vero la deduzione attorea secondo cui le video-riprese in atti dimostrerebbero – alle ore 9:31:04 – che, dopo aver fatto accomodare gli ispettori ad un tavolo del bar, il Mulas sarebbe tornato in segreteria senza restare *“a discutere con loro”* e lasciandoli *“lavorare”*; se è vero infatti quanto dedotto dal querelante in ordine alla mancata formulazione di qualsivoglia richiesta nei suoi confronti da parte degli ispettori (ad es. visitare il resto della struttura, sentire i dipendenti presenti al suo interno ed acquisire la pertinente

documentazione), non si comprende quale “lavoro” e quale “attività ispettiva” gli stessi avrebbero mai potuto svolgere in quel frangente seduti al tavolo del bar.

Si aggiunga inoltre che l’odierno attore, pur senza contestare la circostanza relativa alla telefonata che gli ispettori avrebbero effettuato all’indirizzo all’associazione A.D.A.C. – ufficio di consulenza del lavoro e fiscale del quale si avvaleva l’Associazione – al fine di “sbloccare la situazione” venutasi a creare, non ha neppure labialmente offerto una giustificazione alternativa di una siffatta iniziativa assunta nell’occorso dagli ispettori, condotta processuale che – anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 116 co. 2° c.p.c. – appare significativa dell’infondatezza degli assunti di parte attrice, sulla quale grava com’è noto uno specifico e pregnante onere probatorio.

Ciò posto, le suddette emergenze fattuali in uno alle considerazioni logiche come sopra espresse inducono il Collegio a reputare del tutto coerenti ed attendibili le deposizioni rese innanzi al Giudice relatore dai testi di parte convenuta, senza che a difformi conclusioni possa condurre la discrasia rilevabile con riferimento alla circostanza relativa alla richiesta di documenti rivolta al Mulas dagli ispettori; ed infatti, se è pur vero che la teste Russo Carmela ha testualmente riferito a tale proposito «*in quell’occasione non abbiamo neppure provveduto a richiedere al Mulas alcun “documento di lavoro” in quanto trattasi di attività cui provvediamo dopo aver sentito i lavoratori; peraltro trattasi di documentazione che il datore di lavoro può produrre – anche su nostra sollecitazione – in data successiva a quella dell’accesso ispettivo*» e che trattasi di affermazione apparentemente smentita dal contenuto del verbale *de quo* (laddove viene precisato che “*Mulas Giuseppe non ha esibito alcun documento di lavoro*”, sul verosimile presupposto che una richiesta di esibizione gli fosse stata formulata dagli ispettori) oltre che sostanzialmente contraddetta dal teste Balzani Davide (il quale ha testualmente riferito “*il Mulas non ci consegnò alcuna documentazione di lavoro, che noi sicuramente gli chiedemmo anche se non posso ricordarlo con esattezza in quanto è passato molto tempo da allora*”), deve si osservare come le deposizioni testimoniali in argomento siano state rese a distanza di circa 8 anni dai fatti sicché una siffatta discrasia va certamente considerata fisiologica e non invece indicativa di un’eventuale falsità della deposizione resa. Non a caso, anche la teste attorea Mulas Stefania ha riferito che l’accesso ispettivo avrebbe avuto termine “*verso l’ora di pranzo, intorno alle 13*”, laddove invece le video-riprese versate in atti dallo stesso attore documentano l’allontanamento dai luoghi degli ispettori alle precedenti ore 9:40.

Ritiene in conclusione il Collegio che, alla luce dell’istruttoria complessivamente svolta, la domanda avanzata nel presente giudizio incidentale da Mulas Giuseppe non possa trovare accoglimento, non avendo assolto compiutamente l’attore all’onere probatorio sullo stesso gravante e non potendosi invero ritenere raggiunta la prova della dedotta falsità del verbale di accertamento ispettivo in disamina. Giova infatti osservare che, essendo l’atto *de quo* dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. fino a querela di falso, risulta logicamente necessario che la prova contraria sia fornita in modo rigoroso da chi sostiene la sua falsità, così da raggiungere la certezza processuale attraverso riscontri di fatto e di diritto della stessa; ne discende che, sino a che non consti inequivocabilmente il contrario, il Tribunale non può accogliere la querela di falso privando così di fede privilegiata l’atto querelato. Non potendosi quindi ritenere assolto nel caso concreto l’onere della prova incombente esclusivamente sull’attore, non essendo stata fornita la dimostrazione della falsità dedotta con la proposizione

della querela di falso (ed anzi dovendosi la stessa ritenere ragionevolmente esclusa sulla scorta delle considerazioni sinora diffusamente esposte), quest'ultima va allora rigettata e, ai sensi dell'art. 226 co. 1° c.p.c., Mulas Giuseppe va condannato ad una pena pecuniaria che viene congruamente quantificata nell'importo di € 20,00; ai sensi della medesima norma in argomento va inoltre disposta la restituzione del documento oggetto di querela – custodito nella cassaforte in uso all'Ufficio – all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – sede di Forlì.

Pur a fronte di quanto sopra diffusamente osservato in ordine alla ritenuta inattendibilità delle deposizioni rese dai testimoni attorei Mulas Stefania, Fabbri Margherita, Gentili Anna e Berlani Luca, non si ritiene tuttavia necessario disporre in questa sede la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero avuto riguardo al carattere sostanzialmente marginale ai fini della decisione delle circostanze riferite dai suddetti testimoni, pacificamente presenti nell'occorso in luoghi estranei a quelli che avrebbero dovuto formare oggetto dell'accertamento ispettivo *de quo* oltre che non direttamente coinvolti con riferimento agli obblighi gravanti sul Presidente dell'Associazione sottoposta a verifica.

Le spese del presente giudizio incidentale seguono la soccombenza dell'attore e – in difetto di notula – si liquidano come in dispositivo in favore dell'ente convenuto, sulla base di valori prossimi ai medi di cui al D.M. n° 55/2014 applicabili in ragione del valore del *disputatum* (scaglione di riferimento relativo ai giudizi di valore indeterminabile, caratterizzati da media complessità).

P.Q.M.

il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa incidentale avente ad oggetto “*querela di falso*” promossa da Mulas Giuseppe nei confronti dell'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con dichiarazione del 15 novembre 2017, disattesa ogni diversa eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria, così dispone:

rigetta la querela di falso proposta da Mulas Giuseppe avverso il “*Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000364868/DDI*” redatto in data 22 agosto 2013 dal funzionario ispettivo dell'I.N.P.S. Russo Carmela;

visto l'art. 226 c.p.c.,

dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione del dispositivo della presente sentenza – una volta passata in giudicato – sull'originale del suddetto verbale depositato nella cassaforte in uso all'Ufficio (doc. n° 540/17), del quale **ordina** all'esito la restituzione all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – sede di Forlì;

condanna Mulas Giuseppe al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della pena pecuniaria di € 20,00 oltre interessi legali maturandi a decorrere dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;

condanna Mulas Giuseppe al pagamento delle spese del presente giudizio incidentale in favore del convenuto I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, spese che liquida nel complessivo importo di € 9.190,00 per compensi (di cui € 1.865,00 per la fase di studio, € 1.120,00 per la fase introduttiva, € 3.245,00 per la fase istruttoria ed € 2.960,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;

dispone la prosecuzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice del Lavoro titolare della causa iscritta al n° 562/16 R.G., al quale **dispone** trasmettersi copia della presente sentenza;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2022.

il Giudice est.
dott. Danilo Maffa

il Presidente
dott.ssa Rossella Talia